

## ***Tentativo di conciliazione e richiesta tramite fax***

*La Corte di Cassazione , con la sentenza n.17253 del 23 Agosto 2016, ha determinato che la richiesta del tentativo di conciliazione da inviare alla Direzione Territoriale del Lavoro e all'azienda datrice può essere inviata non solo con raccomandata a.r. , ma anche con un fax.*

.....

Secondo la sentenza in commento, interessante per la parte di pronuncia in cui la Suprema Corte ha definito che il tentativo di conciliazione preventivo presso la DTL può essere inoltrata anche via fax, il quale garantisce la stessa certezza di ricevimento della raccomandata.

### ***Il fatto***

Il caso trae origine dalla sentenza della Corte di Appello, la quale, in riforma della pronuncia di primo grado emessa all'esito del procedimento regolato dalla l. n. 92 del 2012, annullava il licenziamento intimato per giusta causa ad un lavoratore e condannava la società datrice di lavoro a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a pagare una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale dal recesso all'effettiva reintegrazione, oltre contributi, accessori e spese.

Innanzitutto la Corte territoriale, diversamente dal giudice di primo grado, considerava che il lavoratore non fosse incorso nella decadenza giudiziale prevista dall'art. 32 della L. n. 183 del 2010 per avere depositato il ricorso giurisdizionale oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di venti giorni decorrente dal ricevimento della richiesta di conciliazione da parte della società; riteneva , infatti, che la questione dell'irrelevanza della richiesta del tentativo di conciliazione difforme dal modello legale era deducibile nella fase di opposizione del rito previsto dalla L. n. 92 del 2012 e che detta richiesta, in quanto inviata "a mezzo fax ossia con una modalità diversa da quelle espressamente previste dall'art. 410, comma 5, c.p.c. (consegna o spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno)", non potesse ritenersi idonea ad instaurare la relativa procedura, rimanendo priva di effetti ai fini del regime decadenziale relativo all'impugnazione giudiziale del licenziamento che, dunque, risultava esercitata tempestivamente nel termine unico applicabile di 180 giorni dalla scadenza di quello stabilito per l'impugnativa stragiudiziale.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

La società proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, censurandola nella parte in cui, in difformità da quanto statuito in entrambe le fasi del giudizio di prime cure, non aveva ritenuto il lavoratore decaduto dall'impugnativa di licenziamento proposta e sostenendo che la trasmissione a mezzo fax, sebbene non espressamente prevista dall'art. 410, co. 5, c.p.c., avrebbe dovuto essere ritenuta equipollente, anche perché valida ed idonea al raggiungimento dello scopo.

### ***La decisione***

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

In premessa i Giudici ritenevano opportuno rammentare in diritto il testo pro tempore vigente dell'art. 6 della L. n. 604 del 1966, come sostituito dall'art.32, comma 1, L. n. 183 del 2010, che commina la decadenza di cui si discute:

"1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo."

Come è stato rilevato (Cass. n. 22824 del 2015), la norma, nel modificare l'art. 6 della L. n. 604 del 1966, ha sostanzialmente creato una nuova fattispecie decadenziale, costruita su una serie successiva di oneri di impugnazione strutturalmente concatenati tra loro e da adempiere entro tempi ristretti.

L'ipotesi ordinaria - stante la facoltatività del tentativo di conciliazione - è quella del lavoratore che, dopo aver comunicato al datore di lavoro l'atto di impugnativa del licenziamento, proponga direttamente il ricorso al giudice: in tal caso, deve rispettare il suddetto termine di 180 giorni.

Ma il lavoratore può liberamente scegliere di percorrere un'altra strada per impedire l'inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale, alternativa alla prima.

Può far seguire detta impugnazione, sempre entro il termine di 180 giorni, "dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato".

In tal caso, però, il lavoratore soggiace ad un ulteriore incombenza in caso di esito negativo del componimento stragiudiziale: deve depositare il ricorso al giudice "a pena di decadenza entro sessanta giorni" dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell'accordo necessario all'espletamento della conciliazione o dell'arbitrato.

Per quanto di nostro interesse, la Corte Suprema affermava che "non è qui in discussione che alla richiesta del tentativo di conciliazione non abbia fatto seguito il deposito del ricorso giudiziale del lavoratore nel rispetto del termine di 60 giorni dallo spirare del termine di 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta da parte della società senza che quest'ultima abbia depositato in commissione la memoria di cui all'art. 410, co. 7, c.p.c., lasciando così libera ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria".

Piuttosto si controverte se, nella previsione normativa della "comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato", possa rientrare anche una comunicazione effettuata a mezzo fax ovvero, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, se una tale modalità di comunicazione renda l'atto stesso radicalmente inidoneo ad instaurare la relativa procedura, disinnescando il meccanismo decadenziale.

Tuttavia, una volta sancito che il comma 2 dell'art. 6 citato non prescrive specifiche modalità di comunicazione a pena di validità od efficacia, la ricezione a mezzo fax può essere considerata del tutto equipollente alla "consegna" di cui all'art. 410, co. 5, c.p.c., anche per la risolutiva considerazione che la parte che ha utilizzato una modalità di comunicazione difforme dallo schema legale non può certo giovare della difformità cui ha dato causa.

Per tutto quanto sopra, il ricorso veniva accolto.

### ***In definitiva***

In via generale è utile ricordare, come proposto nelle motivazioni della sentenza oggi in commento, che i termini per l'impugnazione di un licenziamento fissati dal nostro ordinamento sono molto stringenti: l'impugnazione stragiudiziale va proposta entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso e inoltre nei successivi 180 giorni si deve

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961) - Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

procedere al deposito del ricorso giudiziale o alla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

In tale secondo caso, poi, se il tentativo non va a buon fine il ricorso al giudice va depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell'accordo. Peraltro il tentativo di conciliazione presso la DTL, che un tempo era obbligatorio, oggi è facoltativo.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha definito una nuova linea di interpretazione della norma, che in passato ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali.

La Corte ha dedotto che, dal fatto che l'articolo 6, comma 2, della legge n. 604/66 menzioni semplicemente la "comunicazione alla controparte" e non prescriva delle modalità specifiche che condizionino la validità o l'efficacia della comunicazione stessa, discende che deve considerarsi sufficiente l'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo.

La richiesta, da inoltrare quindi può essere inviata non necessariamente con raccomandata a.r. o consegnata a mani (come prescrive il codice di procedura civile all'art. 410), ma è anche consentito l'uso del fax: "La trasmissione a mezzo fax, sebbene non espressamente prevista dal codice, deve essere ritenuta equipollente, anche perché valida ed idonea al raggiungimento dello scopo. Dunque non essendo prescritte specifiche modalità di comunicazione a pena di validità od efficacia della comunicazione di richiesta di avvio del tentativo di conciliazione, la ricezione a mezzo fax può essere considerata del tutto equipollente alla consegna".

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)